

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 200-31545/2015

Oggetto: **Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.**

Installazione: **Allevamento intensivo di più di 750 scrofe - cat. IPPC 6.6 c)**

Sede installazione: Comune di Scalenghe (TO) – Cascina Trotta,44

Gestore : **Società Agricola Asso s.s.**

Sede legale: Comune di Villafalletto (CN) – Corso Re Umberto I
88

C.F.: 02774810044

Codice azienda: 001239

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società Agricola Asso s.s., in qualità di Gestore dell'allevamento in oggetto, ha presentato alla Città Metropolitana di Torino, in data 06/02/2015, domanda (prot. n. 19282 - 19287 - 19292, perfezionata con prot. n. 24937 del 18/02/2015) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies dello stesso decreto per l'esercizio della seguente attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
 - o 6.6 (c) - allevamento intensivo di suini con più di 750 scrofe;
- l'installazione supera la soglia di cui alla categoria 6.6 c) sulla base di un progetto di modifica gestionale dell'allevamento;
- il progetto di modifica non supera la soglia di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento ed inoltre l'azienda è ubicata in zona non vulnerabile ai nitrati: è stata valutata, pertanto, l'esclusione dalla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Città Metropolitana di Torino-Ufficio AIA, quale autorità competente ai sensi della d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 della Regione Piemonte, ha comunicato alla Società Agricola Asso s.s. l'avvio del procedimento autorizzativo con nota prot. n. 26275 del 19/02/2015;
- il Gestore dell'allevamento ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;
- in data 14 aprile 2015 l'Autorità competente ha effettuato il sopralluogo istruttorio a seguito del quale sono state richieste integrazioni, con nota prot. n. 69908 dell'11 maggio, trasmesse il 29 giugno (prot. n. 93330 e 93337) ed il 1 luglio (prot. n. 95274);
- in data 9 giugno 2015, con nota prot. n. 81797, è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (successivamente rinviata con nota prot. n. 86323 del 12 giugno 2015 per problematiche relative alla trasmissione della richiesta di integrazioni), nell'ambito della quale è stata compresa la procedura di cui ai commi 5 e successivi dell'art. 29-quarter relativa al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- in data 13 luglio 2015 si è svolta la conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato, oltre al proponente, le amministrazioni competenti in materia ambientale ossia:
 - il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
 - il Servizio Agricoltura della Città metropolitana di Torino;
 - il Servizio Risorse Idriche della Città metropolitana di Torino;risultavano assenti il comune di Scalenghe ed il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO5;
- con nota prot. n. 104050 del 16/07/2015 è pervenuto il parere del Servizio Risorse Idriche, in ordine alle questioni esaminate in sede di Conferenza di Servizi sui servizi igienici, nel quale viene richiesta una relazione tecnica sugli impianti di trattamento delle acque reflue e sul sistema di dispersione unitamente ad una planimetria di dettaglio delle condotte di raccolta delle acque reflue, dalla loro origine all'impianto di trattamento, ed una planimetria di dettaglio del sistema di trattamento a trincea disperdente;
- in data 06/08/2015, con nota prot. n. 114977, la Società Agricola Asso s.s. ha presentato le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi relative all'impianto di molitura in uso in azienda: le informazioni fornite in merito al sistema di trattamento dell'aria esausta, non sono risultate tuttavia sufficienti a consentire di valutare il suo corretto dimensionamento;
- con nota prot. n. 11814 del 20/08/15 sono state richieste ulteriori integrazioni inerenti:
 - le informazioni mancanti sull'impianto di molitura e già precedentemente domandate;

- la documentazione, relativa allo scarico dei servizi igienici, specificata nel parere rilasciato dal Servizio Risorse Idriche;
- le summenzionate integrazioni sono pervenute mediante due diverse comunicazioni:
 - in data 10 settembre 2015, prot. n. 126253, è stata inoltrata una relazione tecnica per la verifica dimensionale del sistema di trattamento aria a servizio dell'impianto di molitura ;
 - in data 7 settembre 2015, con nota prot. n. 123690, è stata fornita la documentazione inerente lo scarico delle acque reflue domestiche, perfezionata con con nota prot. n. 140292 del 7 ottobre 2015 ;
- il Servizio Risorse Idriche con parere prot. n. 145884 del 15 ottobre 2015 ha comunicato le risultanze dell'istruttoria di propria competenza con l'attribuzione del codice scarico, relativo ai servizi domestici presenti nell'installazione, e l'indicazione delle prescrizioni inerenti la gestione dello scarico medesimo.

CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione medesima sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa; nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti BRef (BAT Reference documents) pubblicati dalla Commissione Europea;
- per la categoria di attività in oggetto non sono state emanate ad oggi le Conclusioni sulle BAT previste dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED) e si è fatto pertanto riferimento ai seguenti documenti BRef e alle relative linee guida ministeriali (LGM) emanate dal Ministero dell'Ambiente:
 - il *Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs (Luglio 2003)*, documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle base delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
 - Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6 (D.M. 29/01/2007 - So n.127 alla Gu 31 maggio 2007 n. 125);

- sulla base delle LGM, sono stati individuati i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le MTD applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;

ESAMINATA:

- l'istanza per il rilascio dell'A.I.A. presentata dal Gestore;
- la documentazione integrativa;
- le informazioni ed i chiarimenti forniti dal Gestore dell'installazione, nonché i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso dell'istruttoria ed in sede di Conferenza di Servizi del 13/07/2015;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, dalla Società Agricola Asso s.s. (n. domanda CN00/PUA/2015/510 del 29/06/15);

RILEVATO CHE:

- il Gestore dell'allevamento aveva aderito all'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali (prot. n. 653775 del 31/07/12) per la categoria scrofe con suinetti destinati allo svezzamento dichiarando 730 scrofe;
- a seguito della costruzione del capannone denominato "H", che ha permesso l'allestimento di un locale di svezzamento per le scrofette, il Gestore ha presentato la domanda di AIA per un aumento del numero di posti scrofa fino a n. 874;
- presso l'installazione è svolta altresì l'essiccazione di cereali (mais) e la molitura (mais ed orzo) per la preparazione della razione destinata agli animali allevati in azienda;
- l'essiccatoio utilizza come combustibile il gasolio ed ha una potenza del bruciatore pari a 1,5 MW pertanto, rientra tra le attività di cui all'art. 272, comma 2 del D.lgs 152/06 (impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi tra quelli con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW);
- l'impianto di molitura tratta una quantità giornaliera pari a 1.300 kg/g e rientra, quindi, tra le attività di cui all'art. 272, comma 2 del D.lgs 152/06 (molitura cereali con produzione non superiore 1.500 kg/g);
- dall'attività di allevamento, distinta in fase di stabulazione degli animali, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici, si originano emissioni diffuse in atmosfera: per tali emissioni i valori limite o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle

modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato all'art. 29-sexies, comma 3 del D.Lgs 152/06;

- presso l'installazione sono presenti due servizi igienici asserviti alle strutture di allevamento, i servizi dell'abitazione ed i servizi dell'officina, i cui reflui di tipo domestico verranno avviati ad un sistema di smaltimento mediante impianto di trattamento (fossa imhoff, sgrassatrice e chiarificatrice) e sistema di dispersione (trincea disperdente);
- le acque reflue derivanti dalla piazzola per il lavaggio degli automezzi, posizionata sotto la tettoia del magazzino B, e dalla griglia per la disinfezione dei mezzi in ingresso, posizionata in prossimità dell'ingresso principale, vengono avviate alle rispettive vasche a tenuta e smaltite come rifiuti ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06;
- le acque di lavaggio della cella frigorifera per lo stoccaggio delle carcasse devono essere smaltite come rifiuti ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- dall'installazione non si originano scarichi di reflui industriali;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi sono stati valutati in particolare gli aspetti inerenti i seguenti punti:
 - la proposta del Gestore di installazione di un saccone "alligator" da 2.000 mc entro il 31/12/2015 per garantire i 180 giorni di stoccaggio del liquame prodotto in allevamento;
 - le modalità di gestione degli stoccaggi dei liquami per assicurare la maturazione del liquame prima della distribuzione in campo;
 - la copertura delle vasche esterne circolari (D) mediante LECA o altre tecniche equivalenti;
 - il funzionamento dell'impianto di molitura ed i dati tecnici per valutare il corretto dimensionamento dei sistemi di depurazione dell'aria esausta, informazioni non presenti in istanza;
 - l'obbligatorietà di redigere e presentare la verifica di compatibilità delle emissioni sonore ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 52/2000;
 - la necessità di fornire la documentazione integrativa occorrente per l'autorizzazione dello scarico delle acque reflue domestiche originate dai due servizi igienici asserviti all'installazione, dai servizi dell'abitazione e dai servizi dell'officina;
- si è preso atto del parere tecnico del CRPA di Reggio Emilia allegato all'istanza di autorizzazione, sul sistema di stabulazione delle scrofe, relativo nello specifico al capannone H, ma applicabile anche al capannone F (che presenta la stessa tecnica di stabulazione), nel quale viene asserito che, purché sia mantenuta una quantità minima di acqua di lavaggio nella fossa sottopavimento al termine del ciclo, le emissioni di ammoniaca sono paragonabili a quelle che si avrebbero se fosse adottata la tecnica di

- stabulazione su pavimento fessurato e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezioni della scrofa e dei suinetti, descritta dal bref e dalle LGM e ritenuta MTD per la riduzione di tali emissioni;
- si è presa visione del nulla osta in linea idraulica da parte del “Consorzio irriguo Buriasco inferiore” per l’immissione delle acque meteoriche nel fosso di scolo posizionato sul confine dell’installazione, che era stato richiesto al Gestore nella domanda di integrazioni,
 - è stata ribadita la necessità, di redigere, entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA, la verifica preliminare ai sensi dell’art. 29 sexies co. 9-quinquies, ed entro 6 mesi la relazione di riferimento, qualora dalla trasmissione della verifica preliminare emerga la necessità di presentarla, come già comunicato nelle integrazioni dell’11 maggio (prot. n. 69908);
 - viene richiesto, con il presente atto, la verifica di compatibilità delle emissioni sonore ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L.R. 52/2000, al fine di appurare se vi siano emissioni di rumore per le quali sia necessario proporre misure di riduzione;
 - i 180 giorni di stoccaggio dei reflui zootecnici prodotti in azienda risultano essere garantiti dalle strutture esistenti ed in progetto (sacco “alligator”);
 - la gestione degli effluenti zootecnici di allevamento è svolta secondo le modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e pertanto il Gestore deve presentare annualmente l’apposita Comunicazione ai sensi dell’art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all’Anagrafe agricola unica del Piemonte;

VALUTATO CHE:

- la gestione dell’installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- ai sensi dell’art. 29-quater, comma, 11 del D.Lgs. 152/06 l’A.I.A. sostituisce l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, nel caso in esame, l’autorizzazione in via generale sopraccitata;
- con riferimento alla gestione delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici scoperte, non è emersa la necessità di una disciplina delle stesse in quanto tali superfici, se correttamente mantenute pulite come descritto dal Gestore, non comportano il rischio di contaminazione delle acque meteoriche;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per autorizzare l’installazione ubicata nel Comune di Scalenghe in Cascina Trotta, 44, gestita dalla Società Agricola Asso s.s., per la seguente attività: 6.6 (c) - allevamento intensivo di suini con più di 750 scrofe;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.lvo 7 luglio 2011 n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni" così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in

relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

- la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

ATTESO

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/06 alla Società Agricola Asso s.s. per l’esercizio dell’installazione sita nel Comune di Scalenghe in Cascina Trotta, 44 in cui è svolta l’attività rientrante nella seguente categoria dell’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - 6.6 (c) - Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di 750 scrofe;
2. che ai sensi dell’art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell’allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
 - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
3. di revocare, in quanto sostituita dal presente provvedimento, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’allevamento esistente ai sensi della D.D. n. 518 del 6 luglio 2012 “autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali” a cui il Gestore aveva aderito;
4. di subordinare, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all’applicazione delle migliori tecnologie disponibili;

5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
6. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il Gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA

che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Scalenghe, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 26 ottobre 2015

Il Dirigente del Servizio
Qualità dell'aria e risorse energetiche
Dott.ssa Paola Molina
firmato in originale

**Autorizzazione Integrata Ambientale
Installazione della Società Agricola Asso s.s. sita in Comune di Scalenghe**

ALLEGATO A

<u>1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u>	<u>11</u>
<u>2. CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>14</u>
<u>3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE</u>	<u>15</u>
<u>4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	<u>16</u>
<u>5. REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO</u>	<u>16</u>
<u>6. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI</u>	<u>17</u>
<u>7. EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	<u>18</u>
<u>8. EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	<u>23</u>
<u>9. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u>	<u>25</u>
<u>10. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE</u>	<u>25</u>
<u>11. EMISSIONI SONORE</u>	<u>26</u>
<u>12. COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u>	<u>26</u>

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Codice 6.6 (c) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 scrofe	874 posti scrofa

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di scrofe da riproduzione in 7 capannoni suddivisi in diversi settori.

Le scrofe sono gestite in bande trisettimanali (gruppi omogenei di scrofe nella stessa fase riproduttiva) di circa 120 capi.

Le scrofette per la rimonta provengono da allevamenti esterni, entrano in allevamento al peso di circa 6 kg e vengono portate al peso 40 kg nel reparto "svezzamento scrofette"; successivamente nel reparto "quarantena" raggiungono i 110 kg e sono pronte per la prima fecondazione.

I suinetti a 8 kg vengono avviati ad altro sito per lo svezzamento.

La capacità dell'impianto è definita in termini di consistenza massima di stalla relativa al ciclo svolto nell'installazione pari a 874 scrofe e scrofette nelle fasi di fecondazione (compresa ricerca calore), gestazione, maternità (vedi Tabella 7.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse in relazione alla consistenza massima di stalla relativa al ciclo svolto).

Per quanto inerente le altre categorie animali si riporta la consistenza massima in termini di numero di posti delle strutture di stabulazione dell'installazione (vedi Tabella 1.3- Caratteristiche delle strutture di stabulazione e n. posti e box infermeria)

- 400 posti per le scrofette in fase di rimonta;
- 540 posti per suinetti fino a 8 kg;
- 16 posti per i verri.

Nella tabella 1.2 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.2- Caratteristiche dell'installazione

Consistenza massima di stalla del ciclo svolto	874 posti scrofa dettaglio tabella 7.1
Strutture d'allevamento	n. 7 ricoveri -dettaglio tabella 1.3-
Sistemi di stabulazione	dettaglio tabella 1.3
Locali infermeria	dettaglio tabella 1.3
Quantità di effluente zootecnico prodotto*	7.454 mc/anno

Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili	n. 2 vasche uguali circolari a pareti verticali (D) di volume pari a 754 mc ciascuna con copertura galleggiante mediante strato di leca, n. 2 vasche rettangolari interrato (A e E) di volume pari rispettivamente a 756 mc e 925 mc con copertura rigida. n. 1 sacco "alligator" di volume pari a 2.000 mc. Volume complessivo: 5.189 mc
Tecnica di spandimento dell'effluente zootecnico non palabile	Distribuzione con interratori
Emissioni in atmosfera*	Ammoniaca: 6,7 t/a Metano: 35,5 t/a

*riferite alla consistenza media di stalla dell'intera installazione valutata con i criteri previsti per la Comunicazione ex art. 3 del Regolamento 10/R/2007

Infermeria

All'interno del reparto E e D, oltre ai posti capo destinati alla stabulazione, sono previsti box destinati ad infermeria, riportati nell'ultima colonna della tabella 1.3.

Tabella 1.3- Caratteristiche delle strutture di stabulazione e n. posti e box infermeria

Denominazione settore di allevamento	Numero massimo di posti capo*	n° box o gabbie	Tecnica allontanamento reflui	Infermeria (n° posti e n° box)
B-Gestazione 1	80 scrofe	10 box	PP	
	90 scrofe	15 box	PPF + fossa sottostante	
C-Gestazione 2	81 scrofe	9 box	PP + Cef (PPF)	
C-Verri	8 verri	8 box	PP	
D.Fecondazione	314 scrofe e scrofette	314 gabbie	PTF + fossa sottostante	
D. Ricerca calore	15 scrofette		PP	27 n. 4 box
D.Verri	8 verri	8 box	PP	
E. Gestazione 5	144 scrofe	12 box	PTF + VS	
	108 scrofe	6 box	PPF + VS	
			PTF	16 gabbie
F. Sale parto	128 scrofe	128 gabbie	PTF + VS	
G. Gestazione 3	60 scrofe	4 box	PPF e Cef + fossa	

			sottostante	
G. Gestazione 4	63 scrofe	9 box	PP	
G. ex sale parto	240 scrofette (7-40 kg)	8 box	PTF + VS	
G. quarantena	160 scrofette (40-110 kg)	5 box	PP e Cef (PPF)+ fossa sottostante	
H. sale parto	150 scrofe	150 gabbie parto	PTF + VS	
H. suinetti	540 suinetti	12 box	PTF + VS	
TOTALE				

- PTF: pavimento totalmente fessurato;
- PPF: pavimento parzialmente fessurato;
- PP: pavimento pieno;
- Cef: corsia esterna fessurata;
- VS: vacuum system.

* Valore espresso in relazione al numero massimo di posti delle strutture di stabulazione dell'installazione.

FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE DELL'INSTALLAZIONE

Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico è da pozzo. L'acqua è utilizzata sia per l'abbeveraggio degli animali (mediante succhiotti ed abbeveratoi a vaschetta) che per la pulizia delle strutture di stabulazione con acqua in pressione.

Parte dell'acqua è inoltre utilizzata per usi domestici per i servizi igienici presenti presso l'allevamento.

Consumi per l'alimentazione animale

La razione alimentare è preparata nel mangimificio aziendale.

Il mangime viene preparato a partire dalle farine di cereali macinati nel mulino aziendale, previa essiccazione del mais; le farine sono stoccate in silos e trasportate ai ricoveri sia mediante tubazioni chiuse (per i ricoveri più vicini al mangimificio) che mediante mezzi aziendali (per i ricoveri più lontani dal mangimificio).

L'alimentazione è distribuita in forma asciutta ad libitum.

La razione è diversificata in funzione delle fasi di accrescimento degli animali.

Sistema di climatizzazione

Il raffrescamento è regolato da centralina computerizzata ed è svolto mediante ventilazione naturale nei capannoni B, C, E e D; naturale e forzata nel capannone G.

E' presente un sistema di raffrescamento con cooling ed estrazione dell'aria mediante ventilatori con regolazione delle portate d'aria nelle sale parto di F ed H.

Il riscaldamento è effettuato con caldaie a GPL nel capannone G ed F; mentre nel capannone H è utilizzato un sistema di riscaldamento dell'aria proveniente dalle finestre laterali nel corridoio.

Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate sono l'energia elettrica, il gasolio ed il GPL.

L'energia elettrica è adoperata principalmente per la preparazione e la distribuzione della razione alimentare, l'illuminazione, la regolazione del raffrescamento, la ventilazione forzata e l'impianto di molitura. E' presente un impianto fotovoltaico.

Il gasolio è utilizzato per l'alimentazione dell'essiccatoio e per i mezzi agricoli adoperati nelle attività agronomiche dell'azienda, comprensive dello spandimento dei reflui zootecnici.

Il GPL è utilizzato per riscaldare alcuni ricoveri.

Rifiuti e carcasse

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo e vengono stoccati in contenitori appositamente contrassegnati, posizionati su una superficie impermeabilizzata e coperta.

I principali rifiuti prodotti provengono dall'attività di prevenzione sanitaria e dalla manutenzione dei mezzi agricoli. Le carcasse animali sono gestite ai sensi della normativa dei sottoprodotti di origine animale. Le carcasse in attesa di essere conferite ai soggetti autorizzati al loro trattamento, sono stoccate in una cella frigorifera.

Effluenti zootecnici

Gli effluenti zootecnici non palabili, costituiti dai liquami animali e dalle acque di lavaggio dei ricoveri, sono gestiti in regime di comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2007.

Allegati tecnici

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Impresa unitamente alla prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, e agli aggiornamenti degli stessi presentati insieme all'istanza.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal Gestore nella documentazione agli atti.
3. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:

- a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
 5. Il Gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
 6. Copia della documentazione presentata dal Gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione.
 7. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e di ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
 8. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il Gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di *prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti*, ai sensi della

normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* ed ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .

3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il Gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- 1 Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
- 2 Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
- 3 Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

5. REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO

1. I dati di produzione e consumo, il cosiddetto "*Report Ambientale*", elencati nella seguente tabella, devono essere annotati su registri al fine di poter verificare che le prestazioni ambientali dell'azienda siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
2. Il report deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Scalenghe.
3. Una copia del Report deve essere conservata presso l'Azienda fino al riesame della presente

autorizzazione.

4. La consistenza media di stalla deve essere valutata con i criteri previsti per la Comunicazione ex art. 3 del Regolamento 10/R/2007.
5. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

Al fine di poter effettuare il monitoraggio dei consumi di acqua, qualora non fosse presente, entro il 31/12/2015, il pozzo deve essere dotato di contatore per la misura dei volumi di acqua consumata.

Tabella n. 5.1: Contenuti Report ambientale della Società Agricola Asso s.s.

Descrizione	Periodo di riferimento
Consistenza media di stalla dell'installazione	Anno solare
Decessi animali	Anno solare
Volumi annui di acque prelevate ed utilizzate nel ciclo d'allevamento	Anno solare
Consumi: consumi GPL Consumo gasolio Consumo elettrico Consumo di mangimi	Anno solare

6. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA:			SEDE OPERATIVA:		
.....					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

7.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

Le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sono quantificate sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche descritte nei documenti di riferimento meglio corrispondenti alle tecniche in uso nell'impianto.

Il calcolo è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia.

I valori riportati non sono da intendersi quali valori limite, ma come livello atteso di emissione da parte dell'impianto riferito alla consistenza massima e alle tecniche utilizzate.

Tabella 7.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse in relazione alla consistenza massima di stalla relativa al ciclo svolto

Altitudine dell'impianto	262 m s.l.m.
Terreni in ZVN	0
Tipo di allevamento	Scrofe da riproduzione
Tecnica di stabulazione	Numero di capi
In gabbie parto con fosse sottostanti e rimozione con ricircolo	240 scrofe in sala parto
Pavimento parzialmente fessurato e fossa sottostante	67 scrofe in gestazione
Pavimento pieno Lavaggio periodico con acqua ad alta pressione	71 scrofe in gestazione
Pavimento pieno e CE fessurata con fossa di stoccaggio sottostante	44 scrofe in gestazione
Pavimento pieno e CE fessurata con fossa di stoccaggio sottostante	95 scrofette (50-90 kg)
Pavimento totalmente fessurato e fossa sottostante	255 scrofe in gestazione
Pavimento totalmente fessurato e vacuum system	159 scrofe in gestazione
Pavimento parzialmente fessurato e corsia esterna fessurata	23 scrofe in gestazione
In box a PTF o grigliato e Vacuum System sottostante fossa sottostante	87 lattonzoli (scrofette per rimonta)
In box a PTF o grigliato e Vacuum System sottostante fossa sottostante	93 lattonzoli
PP con CE piena -lavaggio periodico con acqua ad alta pressione	15 scrofe in gestazione (attesa calore)
Senza lettiera	16 verri
Trattamenti degli effluenti	Nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	In vasche coperte (pozzi neri)
Spandimento dell'effluente zootecnico palabile	Iniezione superficiale con solco aperto

Tabella 7.2: Emissioni diffuse provenienti dall'attività di allevamento

	Emissioni dai ricoveri	Emissioni dal trattamento degli effluenti zootecnici	Emissioni dallo stoccaggio degli effluenti zootecnici	Emissioni durante la distribuzione degli effluenti zootecnici	Emissioni totali
Ammoniaca (t/anno)	4.4	/	1.0	1.3	6.7
Metano (t/anno)	10.8	/	24.7	/	35.5

Il controllo delle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'installazione e dalle diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici è attuato mediante il rispetto delle tecniche di allevamento descritte nella documentazione agli atti e delle seguenti condizioni.

7.1.1 Emissioni dalla stabulazione

1. La rimozione dei liquami dalle fosse sottofessurate deve avvenire con la seguente periodicità:
 - almeno una volta a settimana nel caso dei ricoveri con vasche dotate di sistema di svuotamento vacuum;
 - alla fine di ciascun ciclo nel caso dei ricoveri con fossa profonda.
2. Nei ricoveri con pavimento pieno, il gestore deve garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture e degli animali provvedendo, in particolare, ad evitare situazioni di imbrattamento persistente.
3. Nelle sale parto presenti nei ricoveri H ed F all'inserimento degli animali, deve essere sempre presente una parte di acqua, rimanente dal risciacquo precedente, sul fondo della vasca di raccolta delle deiezioni. Inoltre dopo ogni svuotamento della fossa (una volta a settimana) deve essere immessa nella fossa una minima quantità di acqua che permetta un'immediata miscelazione delle deiezioni, facilitando così la pulizia e lo svuotamento frequente del sistema.
4. Valutato che, a seguito delle modifiche gestionali dell'allevamento, i box di gestazione presenti sono in numero maggiore rispetto alle necessità previste dal ciclo di allevamento, dovranno essere utilizzate per la stabulazione degli animali, qualora non esistano impedimenti legati alla gestione sanitaria o al benessere animale, i box di gestazione, dove è presente una tecnica di stabulazione considerata MTD.

7.1.2 Emissioni dallo stoccaggio dell'effluente zootecnico

1. Entro il 31/12/2015 deve essere installato il "Sacco Alligator" della capacità di 2.000 mc.
2. La copertura delle vasche di stoccaggio (D) dell'effluente zootecnico non palabile è effettuata mediante L.E.C.A.; qualora questa tecnica non dia garanzie di permanenza ed uniformità su tutta la superficie, si dovrà usare un'altra copertura fra quelle rigide o galleggianti indicate

nelle Linee Guida Ministeriali di cui al DM 29/01/07.

3. Nel caso in cui venga utilizzata una copertura galleggiante, dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare la frequenza delle movimentazioni degli effluenti che dovranno essere caricati al di sotto del pelo libero, con modalità operative e portate idrauliche tali da non creare rotture o discontinuità nella copertura, evitando altresì la formazione e la dispersione di aerosol.
4. Deve essere garantito il frazionamento dell'effluente zootecnico secondo gli intendimenti indicati in istanza, per avere garanzie sul livello di autodisinfezione del liquame mediante la conservazione dei liquami per almeno 40-50 giorni, evitando l'immissione di materiale fresco.
5. Il prelievo del liquame per lo spandimento in campo deve avvenire dal "Sacco Alligator" e dalle vasche esterne D, purchè le stesse siano riempite in sequenza con le modalità previste al precedente punto 4. E' fatto assoluto divieto di prelevare liquame direttamente dalle vasche asservite a ciascun capannone (D, A ed E) e dalle fosse sottogrigliato (C e B) nelle quali c'è un continuo apporto di materiale fresco.

7.1.3 Emissioni dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico non palabile

La distribuzione in campo dell'effluente zootecnico non palabile deve avvenire mediante la tecnica indicata, ossia distribuzione con interratori su tutti i terreni, sia in conduzione che in asservimento; è fatto assoluto divieto di utilizzare sistemi di spandimento con getto a ventaglio ad alta pressione.

7.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

7.3 Emissioni diffuse dall'attività di molitura di cereali

Presso l'installazione è svolta l'attività di molitura dei cereali (mais e orzo), mediante n. 1 molino a martelli, per la produzione delle farine destinate all'alimentazione degli animali allevati.

L'impianto è ubicato in un locale di macinazione chiuso su 4 lati.

La produzione giornaliera risulta essere pari a 1.300 kg/g di mais e orzo per 2 ore al giorno per 5 giorni a settimana.

Le granaglie, stoccate in appositi silos e trasportate mediante tubazioni chiuse a coclea, vengono avviate al mulino. La farina ottenuta è convogliata ai silos di stoccaggio (n. 6 fariniere) mediante tubo di aspirazione degli sfarinati dotato di ciclone: l'aria esausta viene trattata mediante n. 15 filtri

a manica, aventi diametro di 160 mm e lunghezza di 5 metri ed è espulsa all'interno del locale di macinazione.

Non è presente un punto di emissione dell'aria all'esterno.

7.3.1 Gestione e manutenzione degli impianti

6. Per l'esercizio e la manutenzione del molino devono essere rispettati gli intendimenti tecnici e gestionali descritti nella documentazione presentata e devono essere adottate le prescrizioni riportate ai punti seguenti.

7. Al fine del contenimento delle emissioni, deve essere verificata e garantita:

- l'integrità dei collegamenti tra le diverse parti dell'impianto per la molitura e dei sistemi di trasporto e convogliamento dei cereali e della farina;
- l'efficienza dei filtri a manica;

8. Devono essere effettuate, a cura del gestore, manutenzioni ed ispezioni periodiche con la cadenza riportata nel manuale del fornitore dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno tre anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui filtri a manica, riportando su un apposito registro la data e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli Enti preposti al controllo. Non sono prescritti autocontrolli sulle emissioni.

9. Devono essere evitati accumuli di farine e residui della molitura che possano dare luogo ad emissioni polverulente.

7.4 Emissioni dall'attività di essiccazione dei cereali

Presso l'impianto è svolta l'attività di essiccazione di cereali con le caratteristiche tecniche sotto indicate:

Periodo di utilizzo	circa 2-3 giorni/anno
Produzione	1.500 q mais/giorno
Generatore di calore	A scambio diretto
Combustibile	Gasolio
Potenza al bruciatore	1.5 MW
Sistema di abbattimento delle emissioni	n. 1 filtro a maniche
Serbatoi stoccaggio combustibile	n. 1 cisterna da 5.000 l

Per l'esercizio e la manutenzione dell'essiccatoio devono essere rispettati gli intendimenti tecnici e gestionali descritti nella documentazione presentata e devono essere adottate le prescrizioni riportate ai punti seguenti:

1. Devono essere effettuate a cura del gestore le manutenzioni e i controlli periodici con la cadenza riportata nel manuale del fornitore degli impianti e in ogni caso prima dell'inizio della campagna di essiccazione.
2. La documentazione tecnica, con le caratteristiche degli impianti e le istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione, devono essere tenute presso l'azienda.
3. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
4. Tutte le fasi di movimentazione e stoccaggio e confezionamento sia del mais in lavorazione sia dei materiali derivanti dalle operazioni di pulitura e dai sistemi di abbattimento delle polveri, devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse;
5. Gli impianti ed i sistemi per il contenimento delle polveri devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire, ove gli effluenti siano convogliati in atmosfera, il seguente limite di emissione: polveri totali 20 mg/m³. Non sono prescritti autocontrolli sulle emissioni.

7.5 Emissioni dallo stoccaggio dei carburanti

Nell'installazione sono presenti:

- N. 1 cisterna interrata 5000 l di gasolio;
- N. 3 cisterne da 5000 l cad. di GPL

Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili, purché la movimentazione delle miscele liquide con tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K, siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

8. EMISSIONI NELLE ACQUE

8.1 Reflui domestici

I reflui domestici provenienti dai servizi igienici presenti nell'installazione (due servizi igienici asserviti alle strutture di allevamento, i servizi dell'abitazione ed i servizi dell'officina) sono sottoposti a un sistema di depurazione composto in sequenza da fossa Imhoff, fossa sgrassatrice, fossa chiarificatrice e sistema di dispersione (trincea disperdente).

Si riportano nel seguito i dati identificativi dello scarico di cui sopra.

Tabella 8.1.: Dati tecnici scarico acque reflue domestiche

Codice scarico:	TO3204285
Tipo di scarico:	Refluo domestico
Provenienza scarico	Servizi igienici
Recettore	Trincea disperdente per scarico negli strati superficiali del sottosuolo

Portata massima dello scarico	circa 0,81mc/giorno
Sistema di depurazione	Acque nere: vasca Imhoff Acque grigie: vasca sgrassatrice

In applicazione della normativa di settore in materia di risorse idriche, si prescrive:

1. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nell'istanza di autorizzazione presentata e nella documentazione trasmessa nel corso del procedimento;
2. il divieto di diluizione dello scarico finale con acque prelevate allo scopo;
3. di eseguire idonea e periodica manutenzione al sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
4. di garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
5. di effettuare manutenzione ordinaria della trincea disperdente controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, e che non si verifichino impantanamenti dell'area circostante;
6. di realizzare il sistema di trattamento ad una distanza minima di 10 metri da manufatti o condotte idropotabili, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 febbraio 1977;
7. di realizzare la trincea disperdente lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate ecc. che possano ostacolare il passaggio dell'aria, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 febbraio 1977;

8.2 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non individua superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. A tale proposito si precisa che tali immissioni di acque meteoriche dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporcamento dei piazzali, adottate le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione del liquame in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permettere il convogliamento degli

- eventuali versamenti accidentali verso le vasche di raccolta del liquame.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

E' fatto assoluto divieto di **scaricare** o **immettere** direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

8.3 Acque di lavaggio mezzi di trasporto, della disinfezione dei mezzi in ingresso e dalla cella frigorifera.

Le acque reflue derivanti dalla piazzola per il lavaggio degli automezzi, posizionata sotto la tettoia del magazzino B e dalla griglia per la disinfezione dei mezzi in ingresso, posizionata in prossimità dell'ingresso principale, devono essere avviate alle rispettive vasche a tenuta: la prima della capacità di circa 1100 l e la seconda di circa 60 l.

Tali vasche devono essere svuotate a necessità da apposita ditta specializzata e avviate, come rifiuti, allo smaltimento ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06.

Le acque originate dal lavaggio della cella frigorifero devono essere avviate, come rifiuti, allo smaltimento ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06.

Deve essere comunicata la data di costruzione della griglia per la disinfezione dei mezzi in ingresso, posizionata in prossimità dell'ingresso principale.

9. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

10. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve eseguire una valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della *Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee* (all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.lgs

- 152/2006), presentandone gli esiti all'autorità competente entro 3 mesi dall'emanazione del presente atto.
2. Qualora gli esiti della procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l'obbligo di presentare la *Relazione di riferimento*, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione, entro 6 mesi dalla presente autorizzazione.
 3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 1 e 2 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.lgs 152/06 e programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs 152/06.
 4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, è necessario trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5 comma v-octies del D.lgs. 152/06) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.lgs 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate.
 5. Il gestore è tenuto a presentare adeguate garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies del d.lgs. 152/06 a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento al momento della cessazione definitiva dell'attività, secondo i criteri che saranno stabiliti mediante decreto, ai sensi dello stesso articolo e entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale decreto, salvo diversi termini in esso stabiliti.

11. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Scalenghe ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 2 del 20/01/2004 (BUR n. 8 del 26/02/2004). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Entro il 31/12/2015 il Gestore deve fornire la verifica di compatibilità delle emissioni sonore generate, con i valori limite stabiliti da redigere ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 52/2000.

12. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 12.1, 12.2 e 12.3.

Tabella 12.1 – Comunicazioni relative alle prescrizioni in scadenza

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Costruzione della griglia per la disinfezione dei mezzi in ingresso, posizionata in prossimità dell'ingresso principale	Città metropolitana di Torino	Data di costruzione
Verifica di compatibilità delle emissioni sonore generate, con i valori limite stabiliti da redigere ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 52/2000	Città metropolitana di Torino	31/12/2015
Installazione contatore per la misura dei volumi di acqua consumata, qualora non presente	Città metropolitana di Torino	31/12/2015
Installazione "Saccone Alligator"	Città metropolitana di Torino	31/12/2015
Procedura Allegato I DM 272 del 13/11/2014	Città metropolitana di Torino	Entro 3 mesi dall'emanazione del presente atto
Relazione di riferimento	Città metropolitana di Torino	Se dovuta, entro 6 mesi dal presente atto

Tabella 12.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione capitolo 5)	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Scalenghe	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 12.3– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione capitolo 3 punto 3)	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione capitolo 8 punto 3)	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione capitolo 4 punto 1)	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione capitolo 4 punto 2)	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione capitolo 3.2)	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione capitolo 2.7)	Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione